



## COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

### QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

#### Verbale N.20 del 22-11-2016

<b>Da inviare a:</b> <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lettura e Approvazione dei rimanenti articoli del regolamento sulla “ Tutela degli Animali ”.</b></li>   <li>• <b>Varie ed eventuali:</b></li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		9.30	13.00		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		9.30	13.00		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		9.30	12.55		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	13.00		
Componente	Sucameli Giacomo	SI		10.58	13.00		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 22 del mese di Novembre , alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta , la IV<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni e i Componenti Cons. Cuscina' Alessandra e Cusumano Francesco.

Il Presidente Puma coadiuvato dalla Segretaria Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con il primo punto all'OdG: **Lettura e Approvazione dei rimanenti articoli del regolamento sulla “ Tutela degli Animali ”.**

Come anticipato nella seduta del 15-11-2016, è volontà della Commissione procedere alla stesura di un regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.

Quindi oggi si procederà alle modifiche e/o integrazioni del regolamento vigente sulla tutela degli animali; Il Presidente continua la lettura dall'Art. 16: si precisa che le modifiche e/o integrazioni sono state inserite in grassetto.

#### **Art. 16**

#### **Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

**1. E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106) ,emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante.**

**Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.**

**2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore, ai requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106), emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante, nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente e alle ordinanze sindacali emanate in materia.**

**3. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.**

**Art. 4 è stato cassato.**

Alle ore 10.58 entra il Cons. Sucameli Giacomo;

Il presidente informa il Con. Sucameli sullo stato dei lavori per quanto riguarda il regolamento sulla tutela degli animali, e che la commissione formulerà un regolamento ad acta per le attività circensi e gli spettacoli viaggianti.

Il presidente riprende la lettura:

#### **Art. 17**

#### **Smarrimento-Rinvenimento-Affido**

**1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASP competente per territorio;**

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza **ritardo al Corpo di Polizia Municipale del Comune** o al Servizio veterinario Azienda ASP competente per territorio o al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento **al Corpo di Polizia Municipale del Comune** o al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio o al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso dandone tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale o all'ufficio competente del Comune. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

#### **Art. 18**

##### **Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASP può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Alcamo o presso i rifugi sanitari potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### **Art. 19**

##### **Pet therapy**

1. Il Comune di Alcamo promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo (medici, psicologici, pedagogisti della marginalità e della disabilità, pedagogisti clinici, insegnanti con il prescritto titolo di sostegno polivalente, purché iscritti agli ordini professionali da almeno due anni e altre figure in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente) e per i quali il Comune istituirà una apposita lista di professionisti.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di *pet therapy* dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

## **Art. 20**

### **Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono gli animali sono soggette ad autorizzazione sentita

il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno sette giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole **e dal freddo**, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali. Su questo comma la Cons. Cuscinà ha espresso la volontà di non modificarlo, in quanto le linee Cite , si riferiscono solo ed esclusivamente alle mostre itineranti e non è ammissibile vedere gli animali nelle fiere! Il Presidente ritiene che, trattandosi ad esempio di fiere, potremo consentirle ma a patto che si rispettino le rigide condizioni su trasporto e alloggio degli animali indicati nella Linee Guida CITES 2006;

4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli altri animali fissate dal presente Regolamento.

6. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.

8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i

due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale **o nel rifugio sanitario**, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

**11.** È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Si propone di inserire un'eventuale comma 12 su un " patentino per animali pericolosi", ma solo dopo averne studiato meglio la relativa normativa esistente;

#### **Art. 21**

##### **Macellazione degli animali**

**1.** La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASP.

L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

**2.** La macellazione a domicilio dei bovini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

**3.** È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

#### **Art. 22**

##### **Inumazione di animali**

**1.** Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia nel terreno di proprietà.

**2.** Il Comune di Alcamo può concedere ai sensi della normativa vigente appositi terreni finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali o, in subordine concedere autorizzazioni **per il medesimo scopo a privati o associazioni (animaliste) che ne facciano richiesta.**

**Il Comune di Alcamo può concedere ai sensi della normativa vigente appositi terreni finalizzati alla realizzazione di forni crematori per animali, o, in subordine, concedere autorizzazioni per il medesimo scopo a privati o associazioni (animaliste) che ne facciano richiesta.**

#### **Art. 23**

##### **Destinazione di cibo per animali**

**1.** Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", nonché ai sensi della normativa vigente, le associazioni animaliste operanti sul territorio e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero

per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

#### **Art. 24**

##### **Scelte alimentari a tutela degli animali**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Alcamo viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Non tutti i componenti della Commissione condividono tale articolo quindi si discuterà in seguito se mantenerla.

#### **Art. 25**

##### **Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste operanti sul territorio e le associazioni zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
- c) possono, a richiesta, nominare un loro rappresentante, all'interno del Canile Municipale e/o del rifugio sanitario e dei

Centri di Prima Accoglienza, con funzione di collaborazione nella gestione delle strutture e di vigilanza delle stesse;

- d) fanno parte della Consulta Comunale per gli animali, qualora appositamente costituita e della quale fanno parte il Sindaco o suo rappresentante, numero tre componenti del Consiglio Comunale e i rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni animaliste o zoofile presenti sul territorio comunale e che ne fanno apposita richiesta.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

#### **Titolo IV – CANI**

##### **Art. 26**

##### **Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna

attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 28.

2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

3. Ogni canile o rifugio sanitario pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane custodito.

4. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche, fatti salvi i principi di igiene pubblica.

Ultimata la lettura degli articoli dal 16 al 26 che compongono il regolamento sulla tutela degli animali, il Presidente li pone a votazione per alzata di mano.

Vengono votati gli Art. 16 – 17 – 18 – 19;

Art. 20 ( tranne il comma 3 - 12 che la commissione si riserva di approvarlo per ulteriori approfondimenti);

Artt. 21 – 22 – 23;

Art. 24 (la commissione si riserva di approvarlo per ulteriori approfondimenti);

Artt. 25 – 26;

La votazione produce i seguenti risultati:

Presenti: Puma Rosa Alba – Calandrino Giovanni – Cuscina Alessandra – Cusumano Francesco -  
Sucameli Giacomo;

Assenti: Nessuno

Favorevoli: Puma Rosa Alba – Calandrino Giovanni – Cuscina Alessandra – Cusumano  
Francesco - Sucameli Giacomo;

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

La Commissione approva.

Alle ore 12.55 esce la Cons. Cuscina.

Il Presidente non avendo altre comunicazioni da fare alla Commissione alle ore 13.00 scioglie la seduta.

La Segretaria  
Anna Lisa Fazio



Il Presidente  
Ing. Puma Rosa Alba

